



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 149/2026

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69929/C** del registro di

Segreteria, depositato in data 27 maggio 2025.

Ad istanza di

G.A. L. (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in calce del ricorso, dall'avv. Gabriele Licata (C.F.

LCGRL84H21A089N; PEC: avvocatolicata@pec.it) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Palermo in corso

Finocchiaro Aprile, n. 15.

Contro

1. Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza in

persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente

reggente in posizione di staff, dott.ssa Adele Volpacchio, dell'Ufficio

VII trattamento pensioni e previdenza della Direzione centrale per i

servizi di ragioneria (PEC: dipps018.1700@pecps.interno.it);

2. Ministero dell'economia e delle finanze (C.F.: 80415740580), in

persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso, anche in via

disgiunta, dalla dirigente di 2° fascia Lucia Squicciarino e dalle

funzionarie Paola Carmeni e Annamaria Fasone del MEF in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, nonché dai funzionari Civiletti Piera Valeria, Faraci Michele e Seccia Claudia in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusto atto di delega, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo nella piazza Marina n. 2 presso gli uffici della RTS di Palermo e presso il seguente domicilio digitale PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

3. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 maggio 2026, l'avv. Antonio Varvaro per il ricorrente, la dott.ssa Annamaria Fasone per il MEF e l'avv. Francesco Velardi per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante in epigrafe adiva questa Corte per ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali, della dipendenza da causa di servizio delle patologie

di cui è affetto, chiedendo l'annullamento del decreto 319/23 del 05.05.2023 con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza aveva disposto che l'infermità "personalità immatura in paziente con disturbo di personalità ossessivo compulsivo cronicizzato" non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio e del parere n. 3239 dell'11.01.2023 (posizione 131124; adunanza n. 3239) con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) aveva deliberato che le infermità lamentate dal ricorrente non fossero dipendenti da causa di servizio nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti.

I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.

Il ricorrente era un *ex* appartenente della Polizia di Stato, in congedo per fisica inabilità dal 28/10/2021.

In data 30 ottobre 2019, egli aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "Disturbo dell'adattamento cronico con umore ansioso e depresso (Sindrome da disadattamento prolungata ansioso-depressiva mista secondo ICD-10) con sintomi del Disturbo post-traumatico da stress" e con il parere n. 3239 del 11.01.2023 il CVCS del MEF aveva stabilito la non dipendenza da causa di servizio di tale infermità, cui seguiva in data 5 maggio 2023 sulla base di tale parere, il decreto di rigetto del Ministero dell'interno della domanda del ricorrente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Per tali infermità il ricorrente veniva riformato dall'Ospedale militare

di Messina.

In data 3 ottobre 2024 il ricorrente inoltrava istanza di pensione privilegiata.

I.b. Il ricorrente lamentava che sia il provvedimento datoriale che il parere del CVCS erano errati ed illegittimi per i seguenti motivi.

La difesa attorea prospettava l'erroneità degli atti contestati sulla base delle conclusioni della relazione medico-legale del dott. Armando Inguaggiato del 22.10.2019 secondo cui la suddetta patologia del ricorrente è riconducibile all'attività lavorativa espletata, in particolare ai fatti evidenziati in cui il ricorrente veniva coinvolto a far data dal 15 gennaio 2016 durante il servizio presso la Polizia di Stato, evidenziando il nesso eziologico tra la sopra richiamata patologia e la vicenda giudiziaria subita e conclusasi con un'assoluzione penale presso la Corte di Appello di Palermo "perché il fatto non sussiste" successivamente confermata in Corte di cassazione.

Il ricorrente richiamava e trascriveva parti della suddetta relazione di parte evidenziando che "il sig. G., che mai aveva manifestato sintomatologia di natura psichiatrica, da dopo l'evento successo in servizio da cui scaturiva una denuncia, cominciava a manifestare la presenza di disturbi d'ansia, tanto da essere sottoposto anche a trattamento con Depakin. Dopo alcuni giorni dalla falsa accusa ed in concomitanza del lungo e ingiusto procedimento giudiziario, ha sofferto di disturbi d'ansia con rimuginazioni iterative di pensiero e insonnia, inquietudine interiore e conseguente depressione psichica,

irritabilità e a volte instabilità emozionale.

Egli ricorda che, innocente, si è sentito ingiustamente perseguitato ed impotente in riferimento alle accuse mossegli, sviluppando malumore, inquietudine interiore, sentimenti di inutilità. Nonostante egli abbia ottenuto la piena assoluzione in appello, confermata in Cassazione, è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato per una infermità ("personalità immatura in paziente con disturbo di personalità ossessivo compulsivo cronicizzato") che esclude il nesso di causa con gli eventi di servizio prestati. Tale diagnosi, non tiene minimamente conto del gentilizio negativo, della totale assenza di infermità psichiatriche prima degli eventi successi in servizio per cui è causa, del calvario giudiziario cui è stato posto ingiustamente con successiva non idoneità". Secondo il CTP il ricorrente era affetto da un "disturbo dell'adattamento cronico con umore ansioso e depresso (sindrome da disadattamento prolungata ansioso-depressiva mista secondo ICD-10) con sintomi del disturbo post-traumatico da stress", patologia per la quale aveva fatto tempestiva domanda di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, che era da riconoscere quale dipendente da causa di servizio e da iscrivere alla IV ctg della Tab. A alla data della domanda amministrativa.

Secondo la difesa attorea vi erano una molteplicità di argomenti che riconducono al servizio lo stato patologico del sig. G. mentre non era documentata la presenza di altri fattori causali, evidenziando che comunque prima di tale vicenda, il ricorrente non aveva mai

presentato tale disturbo.

Il ricorrente prospettava che sulla base delle considerazioni del CTP erano errate e illegittime le valutazioni del CVCS e della CMO di Messina non essendo state ricostruite correttamente sul piano scientifico le ragioni della non riconducibilità della patologia del ricorrente ad una causa o concausa di servizio.

Sulla base di tali considerazioni, la difesa attorea richiedeva un supplemento d'istruttoria, stante la palese erroneità del ragionamento svolto, nel caso di specie, dal CVCS.

Inoltre, era richiesto di ordinare al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 165, co. 2 del c.g.c. il deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in particolare, i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della sua carriera.

I.c. L'istante formulava le seguenti conclusioni:

- accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente, con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento;

- per l'effetto condannare le Amministrazioni a procedere alla riliquidazione oltre agli aumenti perequativi come per legge e con rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del

procuratore dichiaratosi antistatario.

II. Con decreto dell'11 giugno 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 9 ottobre 2025.

III. In data 29 luglio 2025 si costituiva in giudizio il MEF chiedendo in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con rigetto di ogni richiesta istruttoria.

Il Ministero, dopo avere ripercorso sinteticamente i fatti di causa, in via preliminare eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio in quanto il parere reso non ha lesività immediata e nella fattispecie gli unici contraddittori sostanziali del rapporto previdenziale erano l'INPS e il Ministero dell'interno, citando espressamente ampia giurisprudenza contabile e di legittimità conforme con tale prospettazione.

Con riferimento alla domanda di annullamento il Ministero deduceva che il giudizio contabile non ha natura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio e che in ogni caso il giudizio espresso era assolutamente legittimo in quanto aveva adeguatamente valutato il rapporto acquisito dall'Amministrazione di appartenenza verificando con puntualità se l'attività lavorativa svolta costituisse un rischio specifico, giungendo ad una valutazione negativa.

Nel merito l'Amministrazione deduceva la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il servizio svolto e la

patologia sofferta non avendo assolto il ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la riconducibilità delle infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, non avendo tale valenza probatoria la CTP e non risultando in atti puntuali circostanze in ordine a episodi particolarmente gravosi, eccezionali e esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto che posso assurgere a causa/concausa dell'infermità in diagnosi.

L'Amministrazione, inoltre, evidenziando lo specifico onere probatorio incombente sul ricorrente in termini di allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio che abbiano causato le infermità, si opponeva alla richiesta di CTU.

IV. In data 29 settembre 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di ritenere e dichiarare che l'Istituto aveva correttamente operato, rigettando il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

A seguito di una riassuntiva trattazione della vicenda, l'Istituto rappresentava che il ricorrente aveva presentato in data 24.02.2022 domanda di pensione privilegiata ordinaria che era stata respinta per mancanza del requisito della causa di servizio.

L'Istituto prospettava che il parere del CVCS era vincolante per cui non sussistevano i presupposti per la concessione della pensione privilegiata in quanto, in presenza di parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione può solo rigettare la domanda di pensione di accertamento della causa di servizio per carenza dei requisiti di legge, non avendo alcun margine

di discrezionalità in materia.

In via subordinata, ove dovesse essere riconosciuto il diritto al trattamento di privilegio, era richiesta l'applicazione dell'art. 191 DPR 1092/1073, con decorrenza del trattamento pensionistico dalla data della domanda (avanzata oltre il biennio dalla cessazione dal servizio).

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava quali consulenti tecnici di parte, congiuntamente e/o disgiuntamente, i dott. Cristina Catalano (email: *cristina.catalano@inps.it*) e Lucilla Mugnaini (email: *lucilla.mugnaini@inps.it*) in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, Unità Operativa Complessa - Contenzioso Giudiziario Medico Legale, con sede in Roma al Largo Josemaría Escrivá de Balaguer n. 11, chiedendo l'invio di tutte le comunicazioni ufficiali alla seguente PEC: *contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it* con richiesta di essere autorizzati alla partecipazione alle OO.PP. da remoto.

IV. All'udienza del 9 ottobre 2025, constatata la mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e la mancanza in atti della prova della rituale notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione udienza *ex art. 155, co. 5-bis c.g.c.*, con ordinanza a verbale parte ricorrente era onerata di depositare tale prova entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, fissando l'udienza del 13 novembre 2025.

V. In data 10 ottobre 2025 parte ricorrente depositava la prova della

notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenuta in data 11.06.2025.

VI. All'udienza del 13.11.2025, verificato il perdurare della mancata costituzione del Ministero dell'interno e il mancato rispetto del termine di 90 giorni tra la data di notificazione alla suddetta P.A. convenuta e quella dell'udienza di discussione ai sensi del comma 6 dell'art. 155 c.g.c., veniva disposta la rinnovazione della notifica al Ministero dell'interno fissando la nuova udienza di discussione per il 18 marzo 2026.

VII. In data 13 marzo 2026 si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno rappresentando quanto segue.

L'assistente capo G. assunto nella Polizia di Stato in data 8/11/1992 era stato indagato il 15/01/2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 609-*undecies*, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 9 del c.p., condannato in primo grado e poi assolto in appello e in Cassazione. Nel contempo veniva indagato anche dal Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 2 della legge 2/10/1967, n. 895, derubricato nel reato di cui all'art. 697 del c.p. a conclusione dell'udienza preliminare, poi dichiarato il "non luogo a procedere" ed estinto per intervenuta oblazione.

Lo stesso, in concomitanza delle suesposte vicende, usufruiva nel corso del 2017 di diversi periodi di aspettativa per malattia e, a seguito della visita psichiatrica effettuata il 03/04/2017, veniva sottoposto ad accertamenti sanitari, dapprima presso la C.M.O. di

Messina che con processo verbale BL/S n. 1573 del 11/04/2018 lo giudicava affetto da “personalità immatura in pz. con disturbo di personalità ossessivo-compulsivo cronicizzato” e poi presso la C.M. Interforze di II istanza di Roma che con verbale prot. n. J11800476 del 19/11/2018 definitivamente lo confermava “permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato a decorrere dal 19/11/2018, ulteriormente impiegabile nei ruoli civili dell’amministrazione”.

Il Ministero aggiungeva che l’ex dipendente si era avvalso dell’opzione prevista dal d.P.R. n. 339/82 che si era conclusa con esito negativo, con conseguente procedura di archiviazione e cessazione dal servizio nella Polizia di Stato per inabilità fisica con decorrenza dal 28/10/2021 diversamente da quanto asserito dal ricorrente che nel ricorso afferma di essere stato ritenuto non idoneo al servizio “...nonostante abbia ottenuto la piena assoluzione in appello, confermata anche dalla Cassazione”.

Il Ministero aggiungeva che l’istante, nelle more di definizione della procedura di dispensa, con istanza del 30/10/2019 aveva chiesto il riconoscimento della patologia psichica e con processo verbale BL/B n. ME121000403 del 26/01/2021 la C.M.O. di Messina accertava la data di stabilizzazione della patologia e l’ascrivibilità alla 8^a ctg ai soli fini del beneficio dell’equo indennizzo, qualora dipendente.

Successivamente il CVCS, con parere n. 75132/2021 reso in data 11/01/2023 giudicava la non dipendenza da causa di servizio ritenendo che le prestazioni di servizio rese (polizia postale,

operatore di volante, servizi di vigilanza, operatore al centralino, servizi di vigilanza ad obiettivi noti, servizi inerenti specialità POLFER, servizi presso VECA) non presentino elementi di eccezionale gravità da poter prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiarità della patologia stessa. Seguiva il D.M. 319/2023 dove l'istanza dell'interessato era respinta in via principale perché intempestiva ai sensi dell'art. 2, c. 1 del d.P.R. 29/10/2001, n. 461 e perché l'infermità non era dipendente da causa di servizio.

In ultimo, il sig. G. già collocato in aspettativa speciale a decorrere dal 11/05/2018, al termine della procedura di transito nell'amministrazione civile *ex art.* del d.P.R. n. 339/82, conclusasi con l'archiviazione della procedura, attesa l'impossibilità di sottoporlo a prova di idoneità in quanto più volte convocato non si era presentato e, quindi, era posto in congedo dal 28/10/2021 con D.M. di dispensa n. 333/SAA/I/92063-Disp. del 13/12/2021.

Il Ministero richiamava i requisiti della causa di servizio evidenziando che per "fatti di servizio", ai sensi dell'art. 64, co. 2 del DPR 1092/1973 erano da intendere "quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" per cui "nessun rilievo concausale può essere attribuito, in tale contesto, al procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, avendo questo ad oggetto vicende estranee all'attività di servizio". L'Amministrazione deduceva che le vicende in parola, non rientranti nel rischio lavorativo né generico né aggravato, costituiscono in realtà la

conseguenza mediata (quale riflesso sull'attività di servizio) di fatti

addebitati al ricorrente al di fuori del servizio, come tali senz'altro

idonei ad interrompere l'invocato nesso di causalità".

Il Ministero rilevava che per il CVCS l'affezione psichiatrica sofferta è

riconducibile ad una prevalente predisposizione costituzionale e che

il servizio d'istituto reso nella Polizia di Stato ha presentato delle

connotazioni di ordinarietà e non risultano significative gravosità.

Inoltre, l'ex dipendente non risultava, peraltro, essersi distinto in fatti

di servizio di particolare pregnanza istituzionale (non aveva

conseguito elogi, encomi, ecc.). Ne conseguiva che l'affezione psichica

non poteva valutarsi dipendente da causa o concausa di servizio, non

essendo sussistente alcun nesso eziologico che riconduce il danno

lamentato alla responsabilità dell'Amministrazione, i cui

provvedimenti sono stati adottati in relazione alla inidoneità al

servizio e, infine, nessun rilievo concausale può essere attribuito al

procedimento penale, conclusosi con archiviazione, trattandosi di

questione in ogni caso estranea a fatti di servizio.

Secondo il Ministero le problematiche lavorative appaiono non

rilevanti e concausali nel determinismo dell'affezione psicotica,

tuttavia temporalmente correlata e verosimilmente conseguente ai

referiti procedimenti penali.

Il Ministero concludeva non ritenendo necessaria la nomina di un

CTU e chiedendo il rigetto del ricorso per:

- infondatezza della pretesa relativamente alla richiesta di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità

“personalità immatura in paziente con disturbo di personalità

ossessivo compulsivo”, già giudicata non dipendente da causa di

servizio ai sensi dell’art. 94 1° comma del c.g.c.;

- per difetto di giurisdizione, relativamente alla richiesta di

“annullare” il D.M. n. 0319/23 del 5/05/2023 che poteva essere

impugnato al TAR competente, come indicato in calce allo stesso, in

quanto tale “competenza” rientra nella giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, atteso che con il provvedimento impugnato è

stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e

il beneficio dell’equo indennizzo.

- con vittoria di spese.

VIII. All’udienza del 18 marzo 2026 con ordinanza a verbale veniva

disposto a carico del Ministero dell’interno l’integrazione del

fascicolo amministrativo con i seguenti documenti: a) rapporti

informativi e di servizio per i fatti oggetto di causa; b) le decisioni

penali per i fatti del 15.01.2016 oggetto di indagini da parte della

Procura della Repubblica di Trapani (contestazione del reato di cui

all’art. 609-undecies c.p.); c) le decisioni penali per i fatti oggetto di

indagini da parte della Procura della Repubblica di Marsala (reato di

cui all’art. 2 della legge 2/10/1967, n. 895, derubricato in reato di cui

all’art. 697 del c.p.); d) il fascicolo disciplinare del sig. Grace; veniva

fissata l’udienza di prosecuzione per il 27 maggio 2026.

IX. In data 29 aprile 2026 il Ministero depositava l’integrazione

documentale richiesta.

X. All’udienza del 27 maggio 2026 parte ricorrente insisteva

nell'accoglimento del ricorso e nella richiesta di CTU medico-legale

mentre i rappresentanti del MEF e dell'INPS si riportavano agli atti.

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente, quale *ex* appartenente della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità fisica con decorrenza dal 28 ottobre 2021, al riconoscimento della causa di servizio per l'infermità "personalità immatura in paziente con disturbo di personalità ossessivo compulsivo cronicizzato" e della conseguente pensione privilegiata ordinaria previo annullamento del decreto n. 0319/23 del 05.05.2023 del Ministero dell'interno di rigetto della domanda amministrativa di causa di servizio per tale infermità e del relativo parere negativo reso dal CVCS presso il MEF nell'adunanza n. 3239 dell'11.01.2023.

1.1. In via pregiudiziale, si osserva che il ricorso pensionistico, diversamente da come prospettato dal ricorrente, non è teso ad accertare l'illegittimità dei provvedimenti avversati e a ottenere il loro annullamento, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in

una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione e la pienezza di questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il suddetto diritto soggettivo senza la necessità di alcuna statuizione di annullamento degli atti amministrativi contestati.

1.2. Sempre in via del tutto pregiudiziale, in quanto relativa alla regolarità del contraddittorio, va scrutinata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del MEF che va respinta per le considerazioni di seguito svolte.

Secondo l'insegnamento costante della Corte suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dalla CVCS istituito presso il MEF, per come prospettato dal ricorrente, non consente che quest'ultimo resti estraneo rispetto agli effetti della decisione (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana: sentt. n. 181/2023 e nn. 342 e 752 del 2022; Sez. giur. Calabria, ord. 36/2021).

2. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, d.P.R. 1092/1973 il militare o equiparato, le

cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Ciò posto, si osserva che in materia la sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "... fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" (enfasi aggiunta) mentre al comma 3 stabilisce che "... le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

Come affermato dalla costante giurisprudenza contabile un fatto può essere qualificato quale derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio quando "consegue ad un ordine ricevuto (scritto, verbale, individuale o collettivo) oppure è frutto dell'esecuzione spontanea in forza dei doveri inerenti al proprio ufficio o degli obblighi che al dipendente derivano dall'osservanza di norme legislative e regolamentari che ne disciplinano e regolano i doveri ed il comportamento in servizio" (C. conti, Sez. I App., sent. n. 297/2023).

Ne consegue che la sussistenza della dipendenza da causa di servizio implica che deve esservi un nesso di causalità o concausalità tra

l'attività lavorativa anche intesa in senso ampio purché sia provata la finalità di servizio e le infermità o lesioni accertate. Infatti, ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità.

3. Passando al merito il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito svolte.

Il ricorrente ha prospettato che l'infermità mentale oggetto di causa sarebbe derivata dai fatti avvenuti durante il servizio del 15.01.2016 da cui ne è derivato un procedimento penale a suo carico presso il Tribunale di Trapani con l'imputazione per il reato di cui all'art. 609-undecies c.p. "adescamento di minori" che ha visto in primo grado la sua condanna e poi la sua assoluzione in secondo grado con sentenza confermata dalla Cassazione. Secondo la prospettazione attorea l'ingiusto coinvolgimento del ricorrente nel suddetto procedimento penale è stata la causa dell'insorgenza dell'infermità mentale oggetto di causa che ha poi portato alla sua dispensa dal servizio.

Tale prospettazione è stata avversata dalle Amministrazioni resistenti e in particolare dal Ministero dell'interno il quale, pur ritenendo plausibile che i richiamati fatti abbiano potuto costituire la causa

scatenante della suddetta infermità mentale, ha evidenziato che tali fatti non possono essere ricondotti all'adempimento degli obblighi di servizio. Inoltre, lo stesso Ministero ha fatto presente che contestualmente al procedimento penale per l'adescamento di una minore aperto presso il Tribunale di Trapani, lo stesso è stato anche coinvolto in un altro procedimento penale presso il Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 697 c.p. "detenzione abusiva di armi e munizioni" per essere state rivenute nella sua abitazione durante la perquisizione del 15.01.2016 n. 52 cartucce di calibro 9 racchiuse in n. 2 scatole detenute senza giustificato motivo; quest'ultimo giudizio penale è stato definito con sentenza di primo grado di estinzione del giudizio per intervenuta oblazione.

3.1. Questo Giudice osserva che, con riferimento al procedimento penale per i fatti dell'adescamento di una minorenni posti in essere dal sig. G. A. L. in data 15 gennaio 2016 durante l'espletamento del proprio turno di servizio presso il Corpo di Guardia dell'ingresso della Questura di Trapani, l'assoluzione penale di secondo grado confermata dalla Corte suprema è derivata dalla motivazione che il reato contestato di cui all'art. 609-undecies c.p. non punisce l'adescamento in sé di un minore di anni 16 ma punisce l'adescamento realizzato allo scopo (cioè al fine) di commettere uno dei reati elencati nella norma (artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies).

Nel caso di specie il giudice penale di secondo grado ha accertato con

sentenza passata in giudicato che negli atti di adescamento compiuti dal G. nei confronti della minore di 16 anni mancasse lo scopo di commettere il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., come statuito nella sentenza di condanna di primo grado, e gli altri reati fine previsti dalla norma.

Il giudice penale, quindi, ha accertato che, pur essendo stati compiuti dal sig. G. atti di adescamento di una minore di anni 16, gli stessi non sono stati compiuti al fine di commettere uno dei reati previsti dalla norma penale contestata per cui ha mandato assolto il ricorrente "perché il fatto non sussiste".

Ciò posto, il Giudice penale ha comunque qualificato la suddetta condotta del G. quale adescamento di una minore con lusinghe evidenziando che "la condotta del G. non può ritenersi commendevole ed, anzi, è alquanto biasimevole dal punto di vista dell'opportunità e della morale comune ... la vicenda medesima va ricondotta ad un infelice ed alquanto squallido approccio ad opera di un adulto nei confronti di una minorenni, senza profili di rilevanza penale" (cfr. nota del Ministero dell'interno del 13.04.2026, All. "Sentenze - Provvedimenti ministeriali", pagg. 21 e 22).

Per tali fatti il ricorrente è stato destinatario del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei in quanto "Il dipendente, già recidivo, ha posto in essere una condotta non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della P.S., poiché prima e durante lo svolgimento del servizio, ha approcciato una ragazza quindicenne,

indirizzandole inappropriate lusinghe, consegnandole il proprio numero di telefono, rivolgendole domande intime e volgari e chiedendole di uscire con lui” (cfr. nota del Ministero dell’interno del 13.04.2026, All. “Sentenze - Provvedimenti ministeriali”, pagg. 32-36).

La recidiva disciplinare deriva dalla circostanza evidenziata dal Ministero dell’interno nella nota del 13.04.2026 e risultante dal fascicolo disciplinare allegato che in precedenza in almeno altri due casi (fatti del 12.01.2009 e del 24.03.2012) il ricorrente era stato sanzionato per avere “importunato” durante il servizio delle passeggere in modo non conforme al decoro delle funzioni esercitate (cfr. nota del Ministero dell’interno del 13.04.2026, All. “Fascicolo disciplinare”, pagg. 23, 49-50).

Alla luce di ciò, risulta evidente che i reiterati atti di adescamento tramite lusinghe di una minore di anni 16 commessi dal ricorrente nella data del 15.01.2016 durante il servizio svolto presso la Questura di Trapani non sono stati eseguiti dal ricorrente nell’adempimento degli obblighi di servizio e neanche possono essere ricondotti alla finalità del servizio; anzi gli stessi atti sono stati commessi in palese violazione degli obblighi di servizio che incombono su un appartenente della Polizia di Stato come emerge dagli atti del relativo procedimento disciplinare.

Ne consegue che, diversamente da come prospettato dalla difesa del ricorrente, tali fatti e il successivo procedimento penale e disciplinare non possono essere considerati fatti di servizio ai sensi dell’art. 64, co. 2 del d.P.R. 1092/1973 per cui manca nel caso di specie uno degli

elementi costitutivi della dipendenza da causa di servizio la cui domanda, quindi, va rigettata unitamente alla relativa domanda di liquidazione del trattamento privilegiato.

3.2. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, va condiviso il parere medico-legale espresso dal CVCS per cui il ricorso del ricorrente va rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di tutte le Amministrazioni resistenti come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'interno, del MEF e dell'INPS che sono quantificate in euro 500,00 (*cinquecento/00*) per ciascuna di esse;

- nulla per le spese di giustizia.

Ai sensi dell'articolo 167, co. 1 del c.g.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 giugno 2026

Pubblicata il 15 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G.A.L. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 15 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)